



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 28 del 2019, proposto da Stefano Sandroni, Domenico Abbo e Rosa Ricciardi, rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Discepolo e Alessandra Gambacorta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Ancona, via Matteotti n. 99;

contro

Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Rava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Regina Margherita 174;

Consiglio Regionale della Regione Piemonte, Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Vito Di Maria, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Iacampo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Enrico Severini, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Ballesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Piemonte, non costituito in giudizio;

Alberto Tudisco, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della delibera dell'Ufficio di Presidenza della Regione Piemonte n. 226 del 23.10.2018 mediante la quale è stata convalidata la delibera n. 127 del 5.6.2018 dello stesso Ufficio di Presidenza della Regione Piemonte, concernente il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 40 novies della l. r. n. 7 del 11.4.2001, nonché di ogni atto presupposto, inerente e consequenziale, previa rimessione, comunque ed in ogni caso, della questione alla Corte Costituzionale per la declaratoria dell'illegittimità dell'art. 40 novies della l. regionale Piemonte n. 7/2001, così come modificato dalla l. regionale 5.4.2018 n. 4, nella parte in cui prevede la possibilità di rinnovare il Collegio dei Revisori per un periodo non superiore a due anni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte, di Vito Di Maria e di Enrico Severini;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2019 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso rg. n. 852/18, i sig.ri Stefano Sandroni e Domenico Abbo - dottori commercialisti iscritti nell'elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione Piemonte - hanno impugnato la delibera n. 127/2018 con cui l'Ufficio di Presidenza della Regione Piemonte ha rinnovato il Collegio dei revisori

dei conti della Regione, ai sensi dell'art. 40 novies, l. reg. n. 7/2011, il parere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del 16 maggio 2018 e il parere della Giunta Regionale espresso con deliberazione n. 3-6944 del 1° giugno 2018.

Questo Tribunale con ordinanza n. 428 del 18.10.2018 ha accolto l'istanza cautelare proposta dai ricorrenti ed ha sospeso gli atti impugnati ritenendo sussistente il vizio di difetto di motivazione.

Con delibera n. 226 del 23.10.2018, l'Ufficio di Presidenza della Regione Piemonte ha convalidato la delibera n. 127/2018, ai sensi dell'art. 21 nonies, l. n. 241/1990, integrandone la motivazione.

Con il ricorso in epigrafe, i sig.ri Stefano Sandroni e Domenico Abbo e Rosa Ricciardi hanno impugnato questo provvedimento, articolando le seguenti doglianze:

I. violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies, l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione;

II. contraddittorietà ed irrazionalità manifesta; violazione dell'art. 14, c. 1, l. n. 148/2011; eccesso di potere, sviamento di potere e dalla causa tipica;

III. eccesso di potere, difetto di motivazione; sviamento di potere e dalla causa tipica;

IV. violazione del giudicato cautelare; violazione dell'art. 40 ter, l. reg. n. 7/2018;

V. illegittimità costituzionale per violazione dei principi di correttezza, imparzialità e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.

Si sono costituiti in giudizio il sig. Vito Di Maria e il sig. Enrico Severini, controinteressati, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso. Il primo ha altresì eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto l'interesse dei ricorrenti sarebbe costituito dalla semplice aspettativa alla partecipazione a una selezione, di carattere meramente eventuale, insufficiente a configurare un interesse concreto e attuale al ricorso.

All'udienza del 10 aprile 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L'eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata.

I ricorrenti sono dottori commercialisti iscritti nell'elenco da cui la Regione Piemonte è chiamata ad attingere allorché deve nominare i propri revisori dei conti. In capo ad essi è sicuramente configurabile un interesse alla caducazione del provvedimento impugnato: i vizi dedotti, ove sussistenti, porterebbero, invero, al travolgimento delle nomine deliberate dall'Ufficio di Presidenza della Regione e al riesercizio del potere, obiettivo che ben può rilevare, sotto il profilo dell'interesse strumentale.

L'annullamento del provvedimento di nomina consentirebbe, invero, loro di vedere soddisfatte le proprie chances di partecipare alla procedura di estrazione a sorte prevista dalla legge per la nomina dei revisori dei conti.

Nel merito il ricorso è fondato.

In particolare, è fondato il quarto motivo di ricorso.

Il provvedimento impugnato è stato adottato in violazione dell'art. 40 ter della l. regionale n. 7/2001 che prevede, al comma 1 bis, in caso di rinnovo del collegio dei revisori dei conti della Regione - disposto ai sensi dell'art. 40 novies, nella versione modificata dalla l. reg. n. 4/2018 - l'acquisizione di un parere della Giunta Regionale.

Non può certamente valere, a tale fine, il richiamo alla deliberazione n. 3-6944 del 1° giugno 2018 con cui la Giunta Regionale aveva espresso parere favorevole al rinnovo della durata del Collegio dei Revisori disposta con la delibera n. 127/2018 in quanto:

- il parere era stato reso sulla precedente proposta e ad esso non è seguito un nuovo parere reso sulla decisione di convalidare la delibera viziata, così come richiede il principio secondo cui l'esercizio del potere di autotutela - anche quella conservativa - deve seguire le stesse forme e la medesima procedura previste per l'adozione dell'atto di primo grado;

- in ogni caso, al momento dell'adozione del provvedimento di convalida gli effetti del parere erano stati espressamente sospesi con ordinanza cautelare n. 428/2018, resa nel giudizio rg. n. 825/18.

Questa doglianza – che non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione né da parte dell'amministrazione resistente né dei controinteressati – è pertanto fondata e porta all'annullamento del provvedimento impugnato.

L'accoglimento di questo motivo di ricorso priva, conseguentemente, di rilevanza la questione di legittimità costituzionale proposta, con l'ultimo motivo di ricorso, con riferimento all' art. 40 novies della legge regionale n. 7 del 2001, così come modificato dall' art. 30 della l. regionale n. 4 del 2018, per violazione dell'art. 97 Cost. e consente di assorbire anche le altre censure dedotte.

Per le ragioni esposte il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell'amministrazione regionale e sono compensate nei confronti dei controinteressati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna la Regione Piemonte al pagamento delle spese di giudizio, a favore dei ricorrenti, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge. Spese compensate nei confronti dei controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore

Paola Malanetto, Consigliere

L'ESTENSORE

Silvia Cattaneo

IL PRESIDENTE

Carlo Testori

IL SEGRETARIO